

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1674)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBERA, CIPELLINI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1974

Modificazioni alla legge 23 maggio 1956, n. 515,
recante norme per i concorsi ad agente di cambio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 maggio 1956, n. 515, istituendo quale requisito necessario per accedere al concorso il possesso del diploma di laurea in luogo del diploma di scuola media di secondo grado, creò le premesse per il verificarsi di una pregiudizievole fase di vuoto nell'essenziale processo di rinnovamento dei quadri professionali.

Nella sua drasticità, tale legge, dimenticava ingiustamente coloro che non avevano, alla data di entrata in vigore, l'anzianità di procura prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e che si sono visti irrimediabilmente e torniamo a dire ingiustamente troncata una carriera che avrebbe dovuto portarli, secondo tradizione, alla nomina di agente di cambio.

Ad aggravare le conseguenze della legge contribuì altresì la lunga fase di depressione dell'attività borsistica negli anni sessanta,

che da un lato dissuase molti giovani dall'accostarsi alla professione e dall'altro incrementò le dimissioni degli agenti di cambio in carica.

Anche numerosi elementi preparati e promettenti, che avrebbero potuto tornare agli studi per raggiungere la laurea, dovettero amaramente considerare che le possibilità di lavoro offerte non meritavano tanto sacrificio; ora, dopo quattordici anni, anche se tale giudizio potrebbe ritenersi mutato subentrano motivi di età o di famiglia.

Attualmente pertanto, a fronte di un numero di posti vacanti quale forse mai si è avuto nelle nostre borse (a Torino su 65 posti di ruolo vi sono 35 agenti di cambio in carica oltre a 12 fuori ruolo) irrisorio è il numero dei possibili concorrenti (a Torino 2 soltanto) e, considerata l'età media degli agenti di cambio in Italia, è da prevedere, per il prossimo futuro, un ulteriore sfolti-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento dei quadri, con grave e forse irreparabile danno per la vitalità, già tanto compromessa, delle nostre borse.

Urge, dunque, un rimedio che consenta un maggior lasso di tempo per rinvigorire le schiere dei concorrenti muniti di laurea, senza depauperare i ruoli in modo tale che il processo di rarefazione degli studi professionali diventi irreversibile.

Pertanto si propone che, in via eccezionale e transitoria, sia introdotta una deroga alla norma sul titolo di studio aprendo i concorsi anche ai diplomati di scuola media di secondo grado, eventualmente compensando tale concessione col pretendere un periodo di tirocinio superiore ai due anni di procura alle grida.

Si potrebbero in tal modo utilmente inserire nella categoria elementi di provata esperienza e capacità professionale — titoli che, nella professione dell'agente di cambio, restano, checchè si dica, egualmente validi ed efficienti come un titolo di studio a livello universitario — e si compirebbe opera di giustizia nei confronti di molte persone soprattutto procuratori di agenti di cambio, che hanno dedicato alla borsa i loro anni migliori e, non per loro demerito, sono oggi per sempre impediti nello sviluppo di una carriera che avevano intrapreso alla luce di reali prospettive; venute poi meno per una svista del legislatore.

Si raccomanda, pertanto, agli onorevoli senatori, l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In deroga ai punti *i)* e *l)* dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, vengono ammessi al concorso i candidati aventi almeno un decennio di anzianità come rappresentanti alle grida di agenti di cambio, purchè in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, è così modificato:

« Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui al precedente articolo, le Camere di commercio delle città sedi di borsa, su istanza degli interessati, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenute a precisare in apposito registro, la posizione degli agenti di cambio, dei procuratori e dei rappresentanti alle grida di agente di cambio ».